



# COMUNE DI MIRA

## Città Metropolitana di Venezia

### ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

#### OGGETTO

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI ED ARTIFICI PIROTECNICI PER IL PERIODO  
DALLE ORE 18:00 DEL 31 DICEMBRE 2015 ALLE ORE 15:00 DEL 1 GENNAIO 2016

#### IL SINDACO

Premesso che lo sparo di petardi, botti, razzi, mortaretti ed artifici pirotecnici durante il periodo delle feste di fine anno costituisce una consuetudine diffusa, e che a livello nazionale si verificano numerosi incidenti, anche gravi, legati all'uso di tali prodotti;

Preso atto che l'uso di tali prodotti possono comportare l'effettivo pericolo di lesioni a carico non solo di coloro che li adoperano, ma anche di quanti si trovassero a transitare inavvertitamente nelle immediate vicinanze del luogo in cui avviene l'esplosione;

Considerato che il rumore provocato dall'esplosione di tali "botti" provoca disagio e sgomento sia alle persone che agli animali;

Rilevato che, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

Dato atto che per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

Vista la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

Visto l'art. 57 del T.U.L.P.S. n. 773 del 18.06.1931;

Visto l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana informandone preventivamente il Prefetto.

Vista la comunicazione prot. n. 58769 del 29.12.2015, con la quale è stato comunicato il contenuto del presente provvedimento al Prefetto di Venezia;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto opportuno e necessario procedere in merito al fine di tutelare l'incolumità pubblica;

## **ORDINA**

Di vietare, dalle ore 18.00 del 31.12.2015 alle ore 15.00 del 01.01.2016, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico poste all'interno dei centri abitati del comune di Mira, così come definiti e segnalati ai sensi del D. Lgs n. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada – l'utilizzo e l'accensione di materiale esplodente, quali petardi, castagnole e simili artifici esplodenti.

## **AVVERTE**

Che le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

All'accertamento della violazione consegue la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli artifici pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della L. n. 689 del 24.11.1981

Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale;

## **DISPONE**

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando di Polizia Locale;
- USL competente per territorio;
- Prefettura;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Vigili del fuoco;

### **AVVERTE INOLTRE**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al Prefetto di Venezia entro il termine di giorni 30, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 o avanti al TAR del Veneto entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio, ai sensi della Legge n. 1034 del 06.12.1971.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

### **DA' ATTO**

Della preventiva comunicazione al Prefetto di Venezia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL SINDACO

ALVISE MANIERO